



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE  
MARCHE  
FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”

---

Corso di Laurea Triennale in Economia e Commercio

**Revisione Aziendale e Parti Correlate**

**Financial Audit and Related Parties**

Relatore:

Prof. Marco Giuliani

Prova finale di:

Luca De Benedittis

Anno Accademico 2020/2021

# INDICE

Introduzione.....	Pag. 4
1. La Revisione Aziendale	
1.1 Definizione e quadro normativo.....	Pag. 6
1.2 Approccio ai rischi.....	Pag. 7
1.3 Fasi della revisione.....	Pag. 9
1.4 Fase ad interim (test di controllo).....	Pag. 12
1.5 Fase final.....	Pag. 14
2. Le Parti Correlate	
2.1 Fonti informative e definizione.....	Pag. 16
2.2 Operazioni tra parti correlate.....	Pag. 18
2.3 Esempi di rapporto e di operazione tra parti correlate.....	Pag. 19
2.4 Informativa in bilancio.....	Pag. 20
2.5 Responsabilità del revisore.....	Pag. 24
3. Procedure e Finalità di revisione	
3.1 Procedure di valutazione del rischio.....	Pag. 26
3.2 Rischi di errori significativi.....	Pag. 28
3.3 Tipologie di procedure di revisione.....	Pag. 32
3.4 Operazioni da controllare durante la fase di esecuzione.....	Pag. 34
3.5 Attestazioni, documentazione e comunicazione con i responsabili delle attività di governance.....	Pag. 35

3.6 Esempio: Revisione dei crediti e dei debiti verso società consociate.....	Pag. 36
Conclusioni.....	Pag. 38
Bibliografia.....	Pag. 40
Sitografia.....	Pag. 40

# INTRODUZIONE

L'attività di revisione nasce e si sviluppa nel XV secolo all'interno della Repubblica di Venezia, in cui vi erano numerose attività commerciali legate ai traffici di scambio.

Per evitare sottrazione di denaro pubblico, frodi ed appropriazioni indebite di beni da parte dei governatori, gli uffici pubblici della repubblica marinara venivano sottoposti a controlli incrociati e ad un obbligo di verifica.

In questo periodo la revisione era solo pubblica e lo sviluppo di quello che è il moderno concetto di revisione si ha solo a partire dal 1862, con l'emanazione del Companies Act che regolamentava le procedure di revisione aziendale esterna, per verificare la capacità informativa e rappresentativa del bilancio.

Tra il XVIII e il XIX secolo la forte necessità, da parte delle imprese, di ottenere finanziamenti a titolo di capitale di pieno rischio fa nascere l'esigenza di creare e sviluppare una figura che sia in grado di esprimere un giudizio della situazione contabile-aziendale della società richiedente.

In Italia la revisione legale dei conti si sviluppa negli anni 50, ma è solamente negli anni 70 che il legislatore italiano impone alle società più importanti l'obbligo della revisione contabile.

In seguito la revisione aziendale ha subito varie riforme, le più importanti sono:

- l'introduzione del Testo Unico della Finanza, nella seconda metà degli anni 90, con la quale viene riorganizzata la disciplina dei mercati

finanziari con l'introduzione di importanti cambiamenti nella Revisione delle società emittenti titoli quotati nei mercati regolamentati, tra cui la ridefinizione dei compiti spettanti alle Società di revisione ed al collegio sindacale;

- l'emanazione del D.Lgs. n.39 del 27/01/2010 che ha accorpato tutte le disposizioni in tema di revisione legale dei conti.

I motivi per cui si approfondisce l'argomento oggetto delle tesi e che qui si sviluppa, sono dettati dal percorso formativo intrapreso e dall'interesse per la materia che ha assunto vitale importanza per le società.

L'obiettivo è chiarire e definire in modo specifico le funzioni del revisore aziendale, nel sistema giuridico ed economico italiano e le relative procedure che deve svolgere per l'analisi delle parti correlate.

L'elaborato si divide in tre capitoli:

1. Il primo inquadra la figura del revisore, il processo di revisione e gli elementi fondamentali per il suo sviluppo;
2. Il secondo illustra in dettaglio quali sono le parti correlate, la relativa informativa in bilancio e la responsabilità del revisore;
3. L'ultimo descrive le procedure che il revisore deve svolgere riguardo alle parti correlate, i rischi da individuare, quali rapporti intrattenere con la direzione e gli altri organi dell'azienda.

# 1. LA REVISIONE AZIENDALE

## 1.1 DEFINIZIONE E QUADRO NORMATIVO

La revisione aziendale comprende tutte quelle attività di verifica di tipo amministrativo, contabile e gestionale svolte da soggetti indipendenti e realizzate a partire dall'analisi e valutazione di sistemi di controllo preesistenti<sup>1</sup>.

L'oggetto della verifica è il sistema di contabilità generale, l'obiettivo consiste nell'esprimere un giudizio in merito all'attendibilità del bilancio, rispetto al quadro normativo dell'informazione finanziaria.

La disciplina normativa della revisione legale, rispetto al passato, ha una codificazione unitaria.

Le norme comprendono:

- le disposizioni contenute nel d.lgs. 39/2010;
- i regolamenti ministeriali di attuazione del d.lgs. 39/2010;
- i principi di revisione ISA Italia;

Il d.lgs. 39/2010 ha introdotto importanti modifiche, come l'obbligo per i revisori che svolgono la propria attività nelle imprese di medie e grandi dimensioni, di istituire e mantenere un sistema di controllo interno della qualità. La novità più significativa è rappresentata dal riferimento obbligatorio ai principi di revisione internazionali (ISA Italia).

---

<sup>1</sup> G.D'ONZA e L. MARCHI, *Principi, metodi e procedure*, G.Giappichelli Editore, 2019 Pag.1

I principi di revisione individuano le regole di riferimento al fine di assicurare il corretto svolgimento della revisione ed identificano gli standard ai quali commisurare il livello qualitativo delle attività di controllo sulla contabilità e sul bilancio. Inoltre definiscono:

- le norme etico-professionali a cui devono attenersi i revisori;
- le regole tecniche di svolgimento dell'attività di controllo sulla contabilità e sul bilancio;
- le norme per la stesura della relazione finale di revisione;
- le regole per lo svolgimento dei controlli di qualità.

## **1.2 APPROCCIO AI RISCHI**

Il processo di revisione si sviluppa secondo un approccio metodologico chiamato “risk based approach” che si basa sul rischio di revisione<sup>2</sup>. L'approccio prevede che l'attività di revisione sia modellata in funzione delle caratteristiche della realtà aziendale da esaminare, concentrare il lavoro sulle aree di bilancio e sulle asserzioni che hanno un maggior livello di rischio revisionale.

Il rischio di revisione riguarda la possibilità che il giudizio non sia appropriato in presenza di un bilancio significativamente errato, ovvero che contiene errori derivanti da informazioni mancanti o non corrette e che questi influenzano le decisioni economiche degli utilizzatori del bilancio.

---

<sup>2</sup> G.D'ONZA e L. MARCHI, *Principi, metodi e procedure*, G.Giappichelli Editore, 2019 Pag.48-57

Gli errori possono riguardare la rilevazione dei fatti di gestione nella contabilità aziendale, le valutazioni di fine esercizio, la rappresentazione dei valori in bilancio o l'informativa contenuta negli altri prospetti sottoposti a revisione.

L'obiettivo della revisione non è azzerare il rischio dovuto all'attività di revisione, in quanto non è possibile eliminare tutti i fattori causali che lo determinano, ma ridurlo ad un livello accettabile.

Il rischio di revisione è influenzato dal rischio di errori significativi, contenuti nel bilancio (a sua volta suddivisibile nel rischio intrinseco e nel rischio di controllo) e dal rischio di individuazione.

Il rischio intrinseco consiste nella possibilità che un valore di bilancio sia inesatto e possa generare in maniera autonoma, o insieme ad altri valori, un errore significativo nel bilancio stesso.

Il rischio di controllo si riferisce alla possibilità che il sistema di controllo non sia in grado di individuare e correggere tempestivamente un errore significativo contenuto in una voce di bilancio.

Il rischio di individuazione è dovuto alla mancanza di individuazione degli errori anche se il revisore ha svolto in maniera corretta tutte le procedure di propria competenza.

### **1.3 FASI DELLA REVISIONE**

Il lavoro di revisione è un processo articolato in fasi<sup>3</sup>, durante le quali tutto il team di revisione (se l'attività non viene svolta da un singolo revisore) partecipa all'unisono per raggiungere gli obiettivi prefissati di volta in volta. L'intera attività viene svolta sotto la supervisione del socio responsabile della revisione, che alla fine esprimerà un giudizio professionale nel suo complesso. Le fasi sono le seguenti:

- I. Attività pre-incarico;
- II. Pianificazione;
- III. Esecuzione del piano di audit;
- IV. Conclusione dell'audit e reporting;
- V. Attività post-incarico.

#### **1.3.1 Attività pre-incarico**

La prima fase viene svolta dal revisore quando accetta un nuovo cliente o rinnova l'incarico di un cliente abituale, sono valutati gli eventuali rischi dovuti al rinnovo dell'incarico da parte del cliente potenziale o già acquisito, vengono anche determinate le condizioni generali dell'incarico, quali l'oggetto, la natura, le modalità di esecuzione del lavoro e il tipo di relazione finale da emettere. Alla fine di questa fase il revisore elabora una proposta di revisione da sottoporre alla società da revisionare, nella quale sono indicati gli elementi che caratterizzeranno il lavoro.

---

<sup>3</sup> A.NASINI, *La revisione contabile – analisi e procedure*, G.Giappichelli Editore, 2001 Pag. 164-171

### 1.3.2 Pianificazione

Dopo che la società revisionata ha conferito l'incarico, inizia la pianificazione operativa del lavoro<sup>4</sup> che si sviluppa nelle seguenti fasi:

1. Studio delle condizioni economiche generali, risulta fondamentale soprattutto quando si opera in un Paese straniero con leggi e regolamenti differenti da quelli usuali;
2. Studio del settore in cui opera l'azienda, utile per conoscere meglio il cliente, in quanto determinati settori possono richiedere particolari conoscenze;
3. Studio dell'attività e dell'organizzazione dell'azienda, è importante sapere le attività che si svolgono in tutti i settori aziendali e non solo in quello amministrativo;
4. Analisi preliminare del bilancio, analizza i dati di bilancio nel complesso, si confrontano con quelli degli esercizi precedenti, per vedere se c'è continuità o meno, con le procedure contabili adottate e per interpretare i dati anomali. Tipicamente si usano i dati dei bilanci consuntivi dell'azienda, ma si possono utilizzare anche informazioni extracontabili e dati di bilancio di aziende similari;
5. Valutazione preliminare del sistema di controllo interno (SCI), insieme di disposizioni relative alla separazione di compiti e funzioni fra le diverse persone dell'area amministrativa, permette un controllo quasi automatico

---

<sup>4</sup> L.MARCHI, *Revisione aziendale e sistemi di controllo interno*, Giuffrè Francis Lefebvre

delle gestione amministrativa e contabile. La valutazione preliminare viene svolta intervistando il personale amministrativo per verificare il grado di controllo interno sviluppato dalla società. Dagli esiti della valutazione dipende se l'attività di revisione viene organizzata e programmata in un modo piuttosto che in un altro;

6. Determinazione del livello di significatività della revisione, il revisore deve solo stabilire se il bilancio è attendibile, non viene espresso un giudizio se è completamente corretto, infatti viene definito il livello di errore massimo tollerabile, attraverso la quantificazione di una soglia di significatività. Viene anche valutata la gravità degli errori, in rapporto al loro peso complessivo sul bilancio;
7. Definizione della strategia di revisione, in quanto il revisore ha poco tempo a disposizione per controllare tutta la contabilità e deve effettuare il lavoro nel corso dell'esercizio. Elabora un programma di revisione per cui sceglie quali sono le aree da controllare più a fondo e quali in maniera più superficiale.

### 1.3.3 Esecuzione del piano di audit

La fase di esecuzione si articola generalmente in un arco temporale di sei mesi, vi sono principalmente tre momenti: la fase ad interim, nella quale il revisore svolge test per verificare l'affidabilità del sistema di controllo (SCI), una fase in cui effettua i test di sostanza nelle quali verifica le asserzioni in relazione al bilancio da revisionare e un'ultima fase in cui analizza il bilancio nel suo complesso.

#### 1.3.4 Conclusionone dell'audit e reporting

Durante la fase finale del lavoro, vengono analizzate tutte le differenze emerse durante la revisione, si stima la significatività di ognuna di esse e l'effetto complessivo sul patrimonio. Tutto ciò viene effettuato analizzando tutte le carte di lavoro prodotte, i rilievi emersi e non ancora recepiti dalla società. Successivamente si discute con la direzione della società circa gli eventuali rilievi emersi e quindi si emette la relazione finale.

#### 1.3.5 Attività post-incarico

Al termine del lavoro il team di revisione si riunisce per formalizzare le conclusioni sul lavoro svolto, indica gli eventuali punti di miglioramento per rendere la revisione più efficiente anche per gli anni successivi.

### **1.4 FASE AD INTERIM (TEST DI CONTROLLO)**

La fase ad interim è composta dalla fase di pianificazione (già descritta precedentemente) e dalla valutazione del sistema di controllo interno (test di controllo)<sup>5</sup>.

Con l'analisi del SCI, il revisore si pone come obiettivo di esaminare la capacità dei controlli interni di riuscire ad individuare e prevenire errori significativi contenuti nel bilancio per definire la strategia di revisione più efficace.

---

<sup>5</sup> G.D'ONZA e L. MARCHI, *Principi, metodi e procedure*, G.Giappichelli Editore, 2019 Pag. 117-122

Per valutare l'affidabilità del SCI, il revisore deve esaminare le diverse componenti che compongono il sistema:

- Ambiente di controllo;
- Processo di valutazione dei rischi adottato dall'impresa;
- Sistema informativo-contabile;
- Attività di controllo;
- Attività di monitoraggio.

L'ambiente di controllo è una componente immateriale, trasversale a tutti i processi contabili e si sostanzia nell'atteggiamento generale che la direzione ha riguardo al sistema di controllo e all'importanza che li attribuisce.

L'analisi dell'ambiente richiede al revisore di esaminare i diversi fattori che lo determinano quali la filosofia e lo stile di gestione della direzione, le caratteristiche e le modalità di funzionamento degli organi di governance, la struttura organizzativa della società e la presenza di funzioni in grado di supportare la direzione nell'assolvimento delle responsabilità di gestione dei rischi e dei controlli interni.

Il processo di valutazione dei rischi adottato dall'impresa comprende l'insieme delle attività che il top management e gli organi di governance usano per identificare, valutare e gestire i rischi aziendali.

Il sistema informativo-contabile è costituito dall'insieme di procedure, applicazioni, strumenti, processi e risorse umane utilizzate per:

- 1) Rilevare le operazioni aziendali tramite l'uso delle scritture contabili standard;

2) Trasferire le informazioni dalle scritture ai libri contabili;

3) Predisporre l'informativa economico-finanziaria.

Le attività di controllo sono costituite dall'insieme delle procedure, degli strumenti e delle altre attività che permettono di mitigare i rischi di errori significativi nel bilancio.

Le attività di monitoraggio comprendono tutte quelle azioni impostate allo scopo di assicurare al top management e al consiglio di amministrazione, il corretto funzionamento nel tempo delle altre componenti del sistema di controllo interno, come le attività di revisione interna.

## **1.5 FASE FINAL**

Durante la fase finale del processo di revisione (detta final)<sup>6</sup>, tra la data di chiusura dell'esercizio e l'emissione della relazione di revisione, il revisore effettua le verifiche di sostanza.

I test di sostanza si suddividono in verifiche di dettaglio e procedure di analisi comparativa.

Le verifiche di dettaglio prevedono l'applicazione di una o più tecniche di revisione a un saldo di bilancio (dovuto ad un insieme di operazioni aziendali) o ad una classe di transazioni.

Le tipologie di verifiche di dettaglio sono:

- Test di simulazione o ri-performance;
- Richieste di conferma (o circolarizzazione);

---

<sup>6</sup> [www00.unibg.it](http://www00.unibg.it)

- Ispezioni fisiche e documentali;
- Osservazioni.

Nei test di simulazione il revisore rielabora a campione calcoli matematici effettuati dall'azienda o rielabora alcune operazioni contabili (es. ricalcolo a campione dell'ammortamento di alcuni cespiti).

Nella circolarizzazione il revisore effettua una richiesta di informazioni per verificare la correttezza di saldi di bilancio ad una fonte esterna (es. saldo debiti ai fornitori).

Nell'ispezione fisica il revisore effettua dei controlli per verificare l'esistenza di attività (es. partecipazione all'inventario per il controllo del magazzino).

L'ispezione documentale consiste nell'analisi di documenti per ottenere elementi probativi, validi ai fini dell'accuratezza delle registrazioni contabili di determinate operazioni.

Le procedure di analisi comparativa si sostanziano nella comparazione di ciò che ragionevolmente ci si aspetta nel bilancio con ciò che viene effettivamente riscontrato, ipotizzando che sia plausibile il collegamento tra due o più elementi. Le tipologie sono:

1. Reasonableness test (es. mensilizzazione dei costi del personale);
2. Trend analysis (comparazione di saldi attuali con saldi di periodi precedenti);
3. Ratio analysis (analisi per indici, ovvero raffronti tra dati di uno stesso bilancio in diversi periodi o di bilanci di aziende dello stesso settore).

## 2. LE PARTI CORRELATE

### 2.1 FONTI INFORMATIVE E DEFINIZIONE

I rapporti e le operazioni tra parti correlate sono disciplinati dagli articoli 2391-bis e 2427, primo comma, numero 22-bis del Codice Civile, dall'ISA 550, dall'OIC 12, dallo IAS 24 e dal Regolamento Consob n.17221 del 12/03/2010.

A norma dello IAS 24<sup>7</sup>, una parte è correlata a un'entità se:

- A. è una società che controlla l'entità (società controllante);
- B. è una società che è controllata dall'entità (società controllata);
- C. è una società sotto lo stesso controllo dell'entità (società consociate);
- D. è una società collegata dell'entità (società collegate);
- E. è una joint venture in cui l'entità partecipa;
- F. è una persona fisica che detiene diritto di voto nell'entità o che può esercitare su di essa un' influenza dominante;
- G. è una persona fisica che esercita le funzioni di dirigente, con responsabilità strategiche nell'entità o nella sua controllante;
- H. è una società nella quale sono attribuiti rilevanti diritti di voto, alle persone fisiche che rappresentano l'entità o che su di essa possano esercitare un' influenza notevole;
- I. è un familiare stretto di uno dei soggetti di cui ai punti F o G;

---

<sup>7</sup> [www.odcec.roma.it](http://www.odcec.roma.it)

J. è un fondo pensionistico per i dipendenti dell'entità o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

Le suddette parti possono avere notevole influenza nella gestione anche senza averne il controllo, in quanto il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità può aversi anche attraverso clausole statutarie, accordi o possesso di azioni.

I dirigenti con responsabilità strategiche, tra cui sono ricompresi anche gli amministratori, sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività dell'entità.<sup>8</sup>

Si considerano familiari stretti<sup>9</sup> di un soggetto che ha rapporti con l'entità, quelli che possono influenzarlo o esserne influenzati, inclusi il convivente e i figli del soggetto stesso, i figli del convivente e le persone a carico del soggetto o del convivente.

Non rappresentano necessariamente parti correlate le seguenti situazioni<sup>10</sup>:

- a) due entità che hanno un amministratore o un dirigente con responsabilità strategiche in comune;
- b) due entità che hanno solo il controllo congiunto in una joint venture;
- c) finanziatori, sindacati, imprese di pubblici servizi, agenzie e dipartimenti pubblici solo per i normali rapporti economico-finanziari con l'entità;

---

<sup>8</sup> [www.odcec.roma.it](http://www.odcec.roma.it)

<sup>9</sup> [www.odcec.roma.it](http://www.odcec.roma.it)

<sup>10</sup> IAS 24

d) un singolo cliente, fornitore, franchisor, distributore o agente generale da cui l'entità ottiene un importante volume di affari anche se da questo ne deriva una forte dipendenza economica.

## **2.2 OPERAZIONI TRA PARTI CORRELATE**

Un'operazione tra le parti correlate<sup>11</sup> è un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dal fatto che per lo stesso trasferimento sia stato previsto un corrispettivo o meno.

Alcuni esempi di operazioni che possono assumere rilevanza sono:

1. acquisti o vendite di beni;
2. acquisti o vendite di immobili ed altre attività (es. impianti, marchi);
3. prestazioni ed ottenimento di servizi;
4. leasing;
5. trasferimenti per ricerche e sviluppo;
6. trasferimenti di licenze;
7. trasferimenti a titolo di finanziamento;
8. clausole di garanzia e pegno;
9. estinzione di passività per conto dell'entità o dell'entità per conto di un'altra parte;
10. retribuzioni dei dirigenti con responsabilità strategiche.


Nell'esame di ciascun rapporto tra parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sua forma giuridica, ma anche alla sostanza del rapporto posto in essere.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> [www.odcec.roma.it](http://www.odcec.roma.it)

## 2.3 ESEMPI DI RAPPORTO E DI OPERAZIONE TRA PARTI CORRELATE

### 2.3.1 Esempio di rapporto tra parti correlate<sup>13</sup>



**Capogruppo A** società di capitali che redige il bilancio consolidato

**Controllate B e C** società di capitali controllate dalla società A

**Collegate 1-5** società sottoposte a influenza notevole da parte dei rispettivi detentori di partecipazioni (DRS A per 1, A per 2, DRS B per 3, Y per 4 e C per 5)

**Joint venture Alfa** società consortile sottoposta al controllo congiunto di C parte correlata e di uno più parti non correlate

**X** persona fisica che detiene la partecipazione di controllo della società A

**Y** stretto familiare del socio X

<sup>12</sup> IAS 24

<sup>13</sup> [www.synergiaconsulting.it](http://www.synergiaconsulting.it)

**DRS A** dirigente con responsabilità strategiche nella società A

**DRS B** dirigente con responsabilità strategiche nella società B

**Controllata D** società di capitali controllata da DRS A

**Controllata E** società di capitali controllata dal soggetto Y.

### 2.3.2 Esempio di operazione tra parti correlate<sup>14</sup>

La società A detiene una partecipazione in B a cui concede un finanziamento che il sistema bancario non le avrebbe concesso, le condizioni del prestito sono migliori rispetto a quelle di mercato (tasso di interesse).

La relazione di partecipazione di A e B è determinante, dato il sistema bancario non ha ritenuto quest'ultima dotata di un merito creditizio sufficiente.

L'informativa deve mettere in evidenza l'esistenza di una significativa distorsione della situazione economica e finanziaria in essere tra le due società, A ha concesso un credito con un alto livello di rischio ma che non produce interessi ai tassi di mercato.

## 2.4 INFORMATIVA IN BILANCIO

L'articolo 2427, comma 1, numero 22-bis, del codice civile<sup>15</sup>, afferma che la nota integrativa deve indicare *“le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni,*

---

<sup>14</sup> [www.synergiaconsulting.it](http://www.synergiaconsulting.it)

<sup>15</sup> G. DE NOVA, *Codice Civile e leggi collegate*, Zanichelli, 2018, Pag.410

*qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società”*

Le normali condizioni di mercato<sup>16</sup> per essere ritenute valide devono considerare i valori quantitativi correlati con il prezzo. L’informativa può essere omessa se le operazioni sono state concluse alle normali condizioni di mercato, ma la società a supporto deve fornire le relative motivazioni.

Lo IAS 24 prevede che se sono state effettuate operazioni con parti correlate, deve essere indicata la natura della relazione di parte correlata e fornite le informazioni sulle operazioni e sui saldi in essere, per comprendere i potenziali effetti che queste possono avere sulla redazione del bilancio.

Se vi è una o più relazioni tra controllanti e controllate, la loro presenza deve essere indicata anche se tra di loro non sono state effettuate operazioni.

La società deve fornire informazioni circa le retribuzioni totali dei dirigenti con responsabilità strategiche e suddividerle anche in base alle seguenti categorie:

- benefici a breve termine per i dipendenti, tra questi abbiamo il pagamento di salari, stipendi e relativi contributi sociali, indennità sostitutive di ferie e di assenze per malattia, compartecipazione agli utili e incentivazioni (se dovuti entro dodici mesi dalla fine dell’esercizio) e

---

<sup>16</sup> [www.odcec.roma.it](http://www.odcec.roma.it)

- benefici in natura (quali assistenza medica, abitazione, auto aziendali e beni o servizi gratuiti o forniti a costo ridotto) per il personale in servizio;
- benefici successivi al termine del rapporto di lavoro, quali pensioni, altri benefici previdenziali, assicurazioni sulla vita e assistenza sanitaria;
  - indennità per la cessazione del rapporto di lavoro;
  - pagamenti basati su azioni;
  - altri benefici a lungo termine, inclusi permessi e periodi sabbatici legati all'anzianità di servizio, premi in occasione di anniversari o altri benefici legati all'anzianità di servizio, indennità per invalidità e, se dovuti dopo dodici mesi o più dalla chiusura dell'esercizio, compartecipazione agli utili, incentivi e retribuzioni differite.

Inoltre occorre indicare in nota integrativa, per ciascuna operazione con le parti correlate, le informazioni seguenti<sup>17</sup>:

- ammontare delle operazioni;
- valore dei saldi di bilancio, specificando le condizioni di regolamento, i termini contrattuali, i corrispettivi da riconoscere al momento del regolamento e le garanzie prestate e ricevute;
- gli accantonamenti per rischi connessi a crediti di dubbia esigibilità e relativi all'ammontare dei saldi indicati in bilancio;
- l'eventuale perdita su crediti verso parti correlate, rilevata nell'esercizio e relativa a partite divenute inesigibili o di dubbia esigibilità.

---

<sup>17</sup> IAS 24

Tutte queste informazioni devono essere indicate separatamente per ogni categoria:

- A. la controllante;
- B. le entità che controllano congiuntamente alla controllante o che su di essa esercitano una notevole influenza;
- C. le controllate;
- D. le collegate;
- E. le joint venture partecipate dall'entità;
- F. i dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità o della sua controllante;
- G. altre parti correlate.

Il controllo è il potere di determinare le politiche gestionali e finanziari di un'entità allo scopo di ottenere dei benefici dalle sue attività.<sup>18</sup>

Il controllo congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, per il controllo sulla gestione di un'attività economica.<sup>19</sup>

L'indicazione dei rapporti con le parti correlate può avvenire sia in forma tabellare sia in forma descrittiva.

Per quanto riguarda il livello di dettaglio dell'informativa, l'azienda nel redigere il bilancio deve valutare quanto sia stretto il rapporto con la parte correlata e con altri fattori, importanti per la definizione del livello di significatività dell'operazione, come:

---

<sup>18</sup> IAS 24

<sup>19</sup> IAS 24

- a) significatività in termini di dimensione;
- b) se effettuata a condizioni diverse da quelle di mercato;
- c) se al di fuori della normale operatività aziendale;
- d) se oggetto di informativa alle autorità di regolamentazione o vigilanza;
- e) se comunicata all'alta dirigenza;
- f) se soggetta all'approvazione degli azionisti.

L'obbligo di informativa in bilancio delle operazioni tra parti correlate permane anche se alla data di chiusura dell'esercizio il rapporto tra le parti risulta estinto.

## **2.5 RESPONSABILITÀ DEL REVISORE**

La maggior parte dei quadri normativi sull'informazione finanziaria stabiliscono, a causa della dipendenza tra una parte correlata e l'altra, disposizioni specifiche per la contabilizzazione e la presentazione in bilancio di rapporti, operazioni e saldi con le parti correlate<sup>20</sup>. Laddove vi siano determinate disposizioni, il revisore ha la responsabilità di svolgere procedure di revisione per identificare, valutare e rispondere ai rischi di errori significativi, derivanti da un'inappropriata contabilizzazione o presentazione in bilancio delle operazioni e dei rapporti tra parti correlate, in conformità alle disposizioni del quadro normativo stesso. Se le leggi e i regolamenti prevedono una regolazione minima o assente è necessario comunque che il revisore acquisisca una comprensione dei rapporti e delle operazioni con parti

---

<sup>20</sup> IAS 550

correlate adeguate, per capire se il bilancio fornisca una corretta rappresentazione e non sia fuorviante.

Inoltre tali procedure sono rilevanti per il revisore anche per valutare l'esistenza di uno o più fattori di rischio frode, in quanto commettere frodi con parti correlate è più agevole.

Vi è anche un potenziale ed inevitabile rischio intrinseco che alcuni errori presenti nel bilancio possano non essere individuati, nel caso di operazioni tra parti correlate tale rischio è maggiore, per le seguenti ragioni:

- vi è la possibilità che la direzione non conosca tutti i rapporti e le operazioni con le parti correlate, in particolar modo se il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile non stabilisca disposizioni sulle parti correlate;
- i rapporti con parti correlate offrano maggiori opportunità di collusione, occultamento o manipolazione da parte della direzione.

# 3. PROCESSO E FINALITÀ DI REVISIONE

## 3.1 PROCEDURE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Nei rapporti tra parti correlate le logiche poste alla base delle operazioni potrebbero essere, considerando il legame tra i due soggetti, differenti rispetto a quelle di mercato o prive di fondamento economico.

Le parti correlate possono effettuare operazioni che società indipendenti non effettuerebbero e con corrispettivi diversi rispetto alle normali condizioni di mercato, alterando la situazione patrimoniale-finanziaria e i risultati operativi dell'impresa.

Nell'ambito dell'attività di revisione, il revisore deve applicare le procedure di controllo<sup>21</sup> che gli consentano di acquisire sufficienti ed appropriati elementi probativi in relazione a determinati aspetti, quali:

- individuazione e natura dell'informazione fornita dalla Direzione in merito alle parti correlate;
- scopo e natura delle operazioni poste in essere con tali parti;
- significatività degli effetti sul bilancio di tali operazioni.

Inoltre il revisore deve procedere alla verifica della completezza delle informazioni fornite dalla direzione attraverso le seguenti procedure:

---

<sup>21</sup> F.BAVA, *La revisione del bilancio – Dalla pianificazione alla revisione delle voci del bilancio con gli ISA Italia*, Giuffrè, 2016

1. analisi delle carte di lavoro dei precedenti esercizi, per identificare i nominativi di parti correlate già conosciute;
2. esame delle procedure eventualmente poste in essere dalla società per identificare le parti correlate;
3. esame del libro soci per individuare quali sono i principali soci;
4. esame dei libri sociali di interesse, per consultare i verbali delle assemblee dei soci e delle riunioni del consiglio di amministrazione, i verbali del comitato esecutivo, i verbali del collegio sindacale ed altri;
5. richiesta di informazioni ad altri revisori coinvolti contemporaneamente nel lavoro o ai revisori di esercizi precedenti, circa la loro conoscenza di ulteriori parti correlate;
6. esame della dichiarazione dei redditi e di eventuali altri documenti trasmessi agli organi di controllo.

Il revisore oltre a ricevere e analizzare queste informazioni, deve anche svolgere indagini presso la direzione riguardo:

- l'identità delle parti correlate dell'impresa, inclusi i cambiamenti rispetto al precedente periodo amministrativo;
- la natura dei rapporti che intercorre tra le parti correlate e la società;
- la tipologia e le finalità delle operazioni che l'impresa ha eventualmente posto in essere con tali parti durante il periodo in esame.

Nella fase di pianificazione per l'analisi dei sistemi contabili, del SCI (Sistema di Controllo Interno) e per la valutazione preliminare del rischio di

controllo, il revisore deve valutare il livello di adeguatezza dei controlli, ove presenti che la direzione ha posto in essere al fine di:

1. identificare, contabilizzare e presentare in bilancio le operazioni e i rapporti con parti correlate, secondo quanto previsto dal quadro normativo;
2. approvare e autorizzare accordi significativi con parti correlate o che si discostano dallo svolgimento ordinario dell'attività aziendale.

### **3.2 RISCHI DI ERRORI SIGNIFICATIVI**

Quando il revisore ottiene, a seguito delle procedure ordinarie di revisione, degli elementi probativi, questi hanno una capacità pervasiva minore.<sup>22</sup> Ad esempio, nel caso di circolarizzazione per verificare l'asserzione dell'esistenza dei debiti e dei crediti tra controllata e controllante, l'efficacia probativa della procedura è minore poiché l'amministratore della controllata risponde gerarchicamente all'amministratore della controllante.

Considerando la natura limitativa degli elementi probativi, il revisore deve mettere in atto le seguenti procedure:

- richiedere la conferma dell'ammontare e dei termini delle operazioni direttamente alle parti correlate o al loro revisore;
- visionare gli elementi probativi in possesso delle parti correlate;

---

<sup>22</sup> F.BAVA, *La revisione del bilancio – Dalla pianificazione alla revisione delle voci del bilancio con gli ISA Italia*, Giuffrè, 2016

- esaminare le caratteristiche delle operazioni e le loro motivazioni, discutendo questi aspetti con le persone coinvolte nelle stesse (es. amministratori della società, banche, collegio sindacale);
- controllare l’informativa resa in bilancio.

Nel caso in cui il revisore, nello svolgimento di queste procedure, individui operazioni significative che si discostano dal normale svolgimento dell’attività aziendale, deve svolgere indagini presso la direzione circa la natura di queste operazioni e il possibile coinvolgimento di parti correlate.

Il revisore deve considerare le operazioni significative identificate con parti correlate che esulano dal normale svolgimento dell’attività aziendale, come operazioni da cui originano errori significativi.

Qualora il revisore, nello svolgimento di procedure di valutazione del rischio, identifichi fattori di rischio di frode li deve considerare in sede di identificazione e valutazione dei rischi di errori significativi dovuti a frode.

Se il revisore identifica parti correlate o operazioni con parti correlate che la direzione non ha precedentemente individuato o comunicato, deve <sup>23</sup>

- ◆ comunicarlo agli altri membri del team di revisione;
- ◆ quando il quadro normativo lo prevede:
  - a. richiedere alla direzione di determinare tutte le operazioni con le parti correlate, appena identificate, per svolgere ulteriori controlli;
  - b. svolgere indagini sul motivo per cui i controlli dell’impresa non hanno fatto emergere le operazioni e i rapporti con tali parti;

---

<sup>23</sup> ISA 550

- ◆ riconsiderare il rischio che ci siano altre parti correlate non conosciute e svolgere ulteriori procedure di revisione;
- ◆ valutare le conseguenze sulla contabilità, se la mancata evidenziazione sembra intenzionale.

Riguardo alle operazioni significative identificate con parti correlate che non attengono alla normale attività aziendale, il revisore deve:

A. controllare i contratti o gli accordi sottostanti e valutare se:

- a. la diversa logica economica o l'assenza di questa indica che le operazioni sono state realizzate per falsificare l'informativa finanziaria o per occultare appropriazioni illecite di attività dell'impresa;
- b. i termini delle singole operazioni sono coerenti con quanto è stato dichiarato dalla direzione;
- c. le operazioni sono state contabilizzate e presentate in bilancio correttamente;

B. acquisire elementi probativi per verificare se le operazioni sono state autorizzare e approvate correttamente.

### 3.2.1 Analisi dei rischi durante la fase di pianificazione<sup>24</sup>

1) Rischio inerente (esempio di fattori relativi all'area parti correlate)

<b>Fattori di rischio</b>	<b>Errore potenziale</b>
Società appartenente ad un gruppo molto articolato	Mancata identificazione di parti correlate Mancata riconciliazione dei saldi

<sup>24</sup> [www.odcec.roma.it](http://www.odcec.roma.it)

	Mancati stanziamenti a fine periodo
Proprietà familiare	Mancata identificazione di parti correlate Inesistenza dei servizi resi o servizi resi non coerenti con l'ammontare dei corrispettivi
Transazioni infragruppo con struttura articolata o complessa	Mancata riconciliazione dei saldi Errori nella rilevazione per competenza economica delle transazioni e frodi
Transazioni infragruppo in valuta estera	Errori nella determinazione dei saldi in euro
Pressioni di natura fiscale	Definizione di prezzi di trasferimento non corretti

## 2) Rischio di controllo

Il revisore deve considerare tutte le direttive e le procedure del sistema contabile e del sistema di controllo interno che influenzano direttamente la creazione dei dati di bilancio.

È necessario rilevare e documentare la procedura relativa all'area parti correlate ed identificare i controlli, presenti all'interno della procedura su cui fare affidamento.

### 3.3 TIPOLOGIE DI PROCEDURE DI REVISIONE

Dopo aver individuato il livello di rischio intrinseco e di controllo, le procedure di revisione da svolgere sono di tre tipi<sup>25</sup>:

- Test di conformità, comprensione e mappatura del ciclo, valutazione dei controlli posti in essere dalla società, test di validità dell'efficacia operativa dei controlli;
- Analisi comparative attraverso procedure analitiche
- Verifiche di dettaglio con l'applicazione di metodi di campionamento

Riguardo ai test di conformità, per ogni fase del processi è necessario comprendere tutte le attività svolte dalla società e tra queste identificare i controlli chiave che coprono i rischi di errore.

<b>Fase processo</b>	<b>Controlli chiave</b>	<b>Rischio</b>
Identificazione delle parti correlate	La Direzione rivede e approva l'elenco delle parti correlate, aggiornandola periodicamente	Mancata o tardiva individuazione di parti correlate
Identificazione delle operazioni con parti correlate	Tutte le transazioni infragruppo sono supportate da contratto sottoscritto dalle parti o	Incompleta rilevazione contabile delle transazioni Errori negli stanziamenti per competenza

---

<sup>25</sup> [www.odcec.roma.it](http://www.odcec.roma.it)

	ordini dettagliati	economica Errori di classificazione
Riconciliazione dei saldi	I saldi di costi e ricavi, crediti e debiti sono riconciliati periodicamente e le differenza sono tempestivamente indagate e risolte	Incompleta rilevazione contabile delle transazioni Errori negli stanziamenti per competenza economica Errori di classificazione

Le analisi comparative servono per ottenere una comprensione dell'impresa e del contesto in cui questa opera.

Per quanto riguarda le verifiche di dettaglio è importante comprendere la relazione tra l'asserzione e le procedure di revisione.

<b>Asserzione</b>	<b>Procedure di revisione</b>
<b>Esistenza</b>	Effettuare la procedure di conferma dei saldi fra le società infragruppo Analizzare i contratti e la documentazione di supporto Verificare i contratti maggiormente significativi Ottenere evidenza delle prestazioni rese Indagare eventuali servizi non pagati/incassati da lungo tempo
<b>Valutazione</b>	Analizzare i contratti Analizzare i prezzi di trasferimento

	Analizzare la sostanza economica delle transazioni
<b>Completezza, accuratezza e competenza</b>	<p>Verificare le riconciliazioni dei saldi delle società infragruppo</p> <p>Effettuare l'analisi degli stanziamenti per fatture da emettere e da ricevere</p> <p>Effettuare il test passività non registrate</p> <p>Analizzare gli eventi successivi</p>
<b>Diritti e obblighi</b>	<p>Esaminare i contratti</p> <p>Effettuare la revisione dei libri legali</p>
<b>Presentazione e informativa</b>	<p>Verificare la corretta classificazione dei saldi verso le parti correlate</p> <p>Verificare la correttezza delle informazioni per la corretta esposizione in bilancio.</p>

### **3.4 OPERAZIONI DA CONTROLLARE DURANTE LA FASE DI ESECUZIONE**

Durante la fase di esecuzione, il revisore deve prestare particolare attenzione alle operazioni che viste le circostanze, potrebbero indicare l'esistenza di parti correlate ed in quanto tali essere ritenute anomale come<sup>26</sup>:

- a) operazioni che presentano condizioni anomale come prezzi, tassi di interesse o garanzie diversi da quelli di mercato;

---

<sup>26</sup> F.BAVA, *La revisione del bilancio – Dalla pianificazione alla revisione delle voci del bilancio con gli ISA Italia*, Giuffrè, 2016

- b) operazioni che apparentemente sembrano effettuate senza motivazioni di logica economica;
- c) operazioni che sono state eseguite con procedure non usuali;
- d) operazioni numerose o rilevanti, concentrate su determinati clienti o fornitori;
- e) operazioni non contabilizzate, come prestazioni professionali fornite o ricevute senza un corrispettivo;
- f) operazioni atipiche o inusuali, rispetto alla normale gestione d'impresa, soprattutto se effettuate vicino alla data di chiusura dell'esercizio.

### **3.5 ATTESTAZIONI SCRITTE, DOCUMENTAZIONE E COMUNICAZIONE CON I RESPONSABILI DELLE ATTIVITÀ DI GOVERNANCE**

La direzione aziendale<sup>27</sup> deve comunicare i nominativi delle parti correlate, in modo che il revisore possa riconoscere e rilevare le operazioni con tali parti e comportarsi conseguentemente.

In particolar modo, il revisore deve ottenere dalla direzione attestazioni scritte con la quale questa dichiara che:

- i. ha portato il revisore a conoscenza dell'identità delle parti correlate dell'impresa e di tutti i rapporti e le operazioni relative che conosce;

---

<sup>27</sup> ISA 550

- ii. ha correttamente contabilizzato e presentato in bilancio tali rapporti e operazioni in relazione al quadro normativo sull'informativa finanziaria.

Al termine del lavoro, il revisore deve comunicare tutti gli aspetti significativi emersi dalla revisione connessi alle parti correlate alla direzione (tranne se tutti i responsabili della governance partecipano alla gestione dell'impresa), includere nella documentazione tutti i nomi delle parti correlate identificate e i rapporti che l'impresa ha intrattenuto con esse.

### **3.6 ESEMPIO: REVISIONE DEI CREDITI E DEI DEBITI VERSO SOCIETÀ CONSOCIATE**

La revisione dei crediti e dei debiti verso società consociate<sup>28</sup> consiste nel determinare se:

- tutti i crediti e i debiti verso le società del gruppo esposti nello stato patrimoniale siano reali e se tutti i relativi ricavi e costi siano maturati alla data di bilancio;
- i crediti e i debiti sono valutati correttamente;
- l'impresa possiede il diritto a riscuotere i crediti ed i debiti rappresentano effettivamente obbligazioni verso la società del gruppo;
- i conti riguardanti i crediti e i debiti, ovvero i ricavi e i costi attinenti ad essi, sono classificati, descritti ed esposti in bilancio in modo conforme ai principi contabili.

---

<sup>28</sup> U.MARINELLI, *La revisione aziendale – Fondamenti, Principi e procedure*, Giappichelli Editore, 2002

Le procedure di analisi comparativa consistono nel confronto dei saldi di bilancio con quelli dei periodi precedenti, analizzando le variazioni anomale e nel controllo della ragionevolezza dei ricavi e dei costi, confrontandoli con il valore medio dei crediti e dei debiti.

I test di sostanza consistono nel:

1. esaminare i conti riguardanti i crediti e i debiti per rilevare anomalie;
2. determinare la natura e l'ammontare delle operazioni tra società nel gruppo;
3. verificare la corretta imputazione nei bilanci delle società raggruppate dei ricavi da interessi e dividendi;
4. accertare che sia stato effettuato e che sia congruo un accantonamento per imposte differite sugli utili non distribuiti da società del gruppo e che siano state esposte in bilancio le operazioni infragruppo;
5. accertare l'esistenza di garanzie fideiussorie e simili.

Per svolgere i test di sostanza il revisore deve:

- a) verificare la documentazione riguardante i termini contrattuali dei rapporti con i debitori e i creditori;
- b) richiedere la conferma (circularizzazione) di tutti i rapporti di credito e di debito con le società del gruppo;
- c) verificare l'accantonamento dei crediti di dubbia solvibilità;
- d) aggiornare i crediti a lungo termine.

# CONCLUSIONI

Lo sviluppo di questo documento è iniziato con un'analisi generale riguardante il sistema normativo, le relative fonti e i principi di revisione riferiti alle operazioni tra parti correlate, fino ad arrivare ad un'analisi dettagliata della funzione e dei compiti effettivamente svolti dal revisore, per poter individuare tutti i rapporti e le operazioni che intercorrono tra l'azienda e le parti correlate.

L'analisi e la ricerca è stata sviluppata principalmente per due motivi:

1. chiarire di cosa si occupa la disciplina della revisione aziendale, il suo scopo e quali sono le principali fasi di revisione;
2. poter definire le funzioni del revisore aziendale e i metodi che utilizza per poter individuare e analizzare i rapporti e le operazioni con le parti correlate.

L'esistenza di parti correlate e delle operazioni poste in essere con esse può considerarsi un aspetto normale della gestione aziendale, ma il revisore ha la necessità di conoscere ed esaminare questo particolare argomento, con particolare attenzione<sup>29</sup>, per due motivi:

- a) le voci in oggetto sono sottoposte ad una rigida normativa civilistica e ad una legislazione fiscale che attribuisce particolare rilievo ai rapporti

---

<sup>29</sup> G.D'ONZA e L. MARCHI, *Principi, metodi e procedure*, G.Giappichelli Editore, 2019 Pag.64

intercorrenti che potrebbero incidere sui costi e sull'imponibile fiscale della società;

- b) un'operazione con parti correlate può essere motivata da ragioni estranee alla normale gestione aziendale, come l'alterazione dei profitti o la perpetrazione di frodi ed altre irregolarità.

Il revisore deve svolgere specifiche procedure che gli permettono di acquisire sufficienti ed appropriati elementi probativi al fine di individuare le parti correlate, le operazioni poste in essere con tali parti e l'effetto che queste hanno sul bilancio.

## BIBLIOGRAFIA

- F.BAVA, *La revisione del bilancio – Dalla pianificazione alla revisione delle voci del bilancio con gli ISA Italia*, Giuffrè, 2016
- G. DE NOVA, *Codice Civile e leggi collegate*, Zanichelli, 2018
- G.D'ONZA e L. MARCHI, *Principi, metodi e procedure*, G.Giappichelli Editore, 2019
- L.MARCHI, *Revisione aziendale e sistemi di controllo interno*, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019
- U.MARINELLI, *La revisione aziendale – Fondamenti, Principi e procedure*, Giappichelli Editore, 2002
- A.NASINI, *La revisione contabile – analisi e procedure*, G.Giappichelli Editore, 2001

## SITOGRAFIA

- [www.dsg.univr.it](http://www.dsg.univr.it)
- [www.fondazioneoic.eu](http://www.fondazioneoic.eu)
- [www.revisionelegale.mef.gov.it](http://www.revisionelegale.mef.gov.it)
- [www.odcec.roma.it](http://www.odcec.roma.it)
- [www.odcec-ra.it](http://www.odcec-ra.it)
- [www.synergiaconsulting.it](http://www.synergiaconsulting.it)
- [www.formazionerevisori.net](http://www.formazionerevisori.net)